



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE
FRONTIERE

Contratto in forma pubblica amministrativa – a seguito di procedura aperta in ambito UE/WTO, svolta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2000/17/CE e 2004/18/CE – per l'affidamento del servizio di “Evoluzione, assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi ICT Immigrazione e Frontiera (SIF e SMSI-RA)”.

Importo complessivo di € _____ ed € _____ per I.V.A. al 22 %, per un totale senza I.V.A. pari a € _____.

CIG 6303480440

CUP F81E13002230006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me, Dr _____, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. _____, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data _____, Visto n. _____, sono presenti:

- 1) il Sig. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di _____, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
- 2) il/la dr. _____ nato a _____ domiciliato in _____, per la carica, presso la sede sociale in _____ nella sua qualità di procuratore _____ della

Società/R.T.I. _____ il quale dichiara che la Società/R.T.I. _____ risulta iscritta nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale n. _____, partita iva _____, domicilio fiscale e sede legale in _____, come risulta dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante Supplente, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO

- occorre provvedere all'affidamento della suddetta attività;
- che questa Amministrazione, così come previsto nella determinazione a contrarre del 16 giugno 2015 ha indetto una procedura di gara aperta, in ambito UE/WTO;
- che, a seguito di ciò, sono pervenute n. ____ offerte da parte delle Società/R.T.I. _____ e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare il servizio di che trattasi alle Società/R.T.I. _____ al prezzo complessivo di € _____, di cui € _____ per I.V.A. al 22 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____.

Articolo 1

(Oggetto del contratto e descrizione del servizio)

Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d'ora in poi "Direzione Centrale" e la Società/ R.T.I , ha come oggetto l'Evoluzione, l'assistenza tecnica e la manutenzione dei sistemi ICT Immigrazione e Frontiera (SIF e SMSI-RA).

In particolare, la Società/RTI si impegna ad assicurare l'assistenza e la manutenzione dei sistemi SIF e SMSI-RA utilizzando servizi professionali di alto livello.

Si intendono altresì comprese nella fornitura le seguenti attività di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- le spese di missione/sopralluoghi presso i più significativi Uffici di Frontiera aerea o marittima, indicati dall'Amministrazione;

- l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici a supporto della *Governance* del progetto e dell'erogazione dei servizi.
- la stampa e tutta l'attività svolta per l'esecuzione della fornitura.

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula fino all'integrale adempimento, da parte della Società/RTI, di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui ai successivi artt. 5 e 6, termini da considerarsi, a tutti gli effetti, essenziali ed improrogabili ai sensi dell'art. 1457 cod. civ..

L'importo complessivo contrattuale è pari ad _____, di cui € _____ per I.V.A. al 22 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____.

La fornitura dovrà essere in tutto conforme al Capitolato Tecnico ed all'offerta della Società/ R.T.I. del _____ che, benché non allegati, sono custoditi agli atti dell'Amministrazione e costituiscono parte integrante del presente contratto.

La Società/ RTI si obbliga ad utilizzare, in modo evidente, i loghi della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno, su tutta la documentazione e i beni oggetto del presente contratto, nonché, nel caso di cofinanziamento comunitario a valere sul Fondo Sicurezza Interna, Programmazione 2014-2020, a riportare sugli stessi il logo dell'Unione Europea e la dicitura che richiama la fonte di finanziamento.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- (a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Società/ RTI relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto;
- (b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- (c) dalle disposizioni del Capitolato di oneri generali per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia di informatica, approvato con D.M. dell'8 febbraio 1986, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 51 del 3 marzo 1986, se ed in quanto le norme e le prescrizioni in esso riportate non risultino modificate nel presente atto;
- (d) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

(e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti.

La Società /RTI contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Articolo 3

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, la Società/ R.T.I. elegge domicilio legale in _____

Articolo 4

(Esecutività del contratto e Direttore dell'esecuzione)

Il presente contratto, mentre vincola il contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità nei modi di legge, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata.

Si richiama infatti il comma 2 dell'articolo 3 della L. 20/1994, per la quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), alla Società/ R.T.I. dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di

controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La Società/R.T.I. è tenuta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, a comunicare alla Direzione Centrale, all'indirizzo dipps.dircentimm.ammcont@pecps.interno.it, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

L'Amministrazione provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione con il compito di referente cui la Società/ R.T.I. dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.

Entro 10 (dieci) giorni dall'avvio delle attività contrattuali la Società/R.T.I. dovrà nominare un proprio Responsabile di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l'esecutività del contratto e darne formale comunicazione alla Direzione Centrale.

Le comunicazioni verso la Direzione Centrale potranno avvenire, oltre che in cartaceo, anche attraverso la trasmissione della versione scansionata degli originali ed eventuali allegati, da trasmettere tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra.

Articolo 5

(Livelli di servizio)

La Società/ R.T.I. garantisce i livelli di servizio indicati nell'accluso Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nello stesso Capitolato Tecnico.

Articolo 6

(Modalità di esecuzione del servizio)

I requisiti, i vincoli temporali e le obbligazioni che dovranno essere soddisfatte dal fornitore sono indicate nel Piano generale di massima della fornitura (Allegato D del capitolato tecnico), nel Capitolato Tecnico (§ 4 – Modalità di gestione della fornitura) e nel Disciplinare di gara. In particolare la Società / R.T.I. aggiudicatrice della presente fornitura dovrà produrre **entro 10 giorni solari** dall'inizio del contratto:

- Piano Generale del Servizio;
- Piano di adempimenti richiesti all'Amministrazione;
- Manuale di qualità del fornitore;

- Piano di trasferimento (acquisizione) Know-how a inizio fornitura;
- Piano di qualità;
- Rapporti trimestrali relativi al coordinamento della fornitura ed ai servizi;
- Rapporto SAL e la documentazione prevista dal § 4.7 del Capitolato Tecnico.

La Società/R.T.I. riconosce che tutte le modalità ed i termini previsti nel Capitolato e nel disciplinare di gara così come richiamati nel presente articolo, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 1457 c.c.. Il presente contratto è sottoposto alla disciplina sull'esecuzione del contratto di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espressamente sopra indicato si fa riferimento al Capitolato Tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Articolo 7

(Consegna, Collaudo e Termini di adempimento)

La consegna, le verifiche, il monitoraggio ed i termini di adempimento sono regolati secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico ai §§ 4.7 – c (Documentazione della fornitura e dei servizi), 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.

Per la consegna dei documenti di riscontro e rendicontazione presso il Ministero, che dovranno essere prodotti nell'ambito della Fornitura e del servizio di cui al § 4.7 del capitolato tecnico, farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante della Società/R.T.I.).

La verifica sarà svolta da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione e consisterà nella verifica della rispondenza dei servizi con quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.

Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento al Capitolato Tecnico ed all'offerta aggiudicata.

Articolo 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali presso la Società/ R.T.I. purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano alla Società/R.T.I. di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta della Società/ R.T.I. e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora la Società/R.T.I. non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno della Società/ R.T.I., fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La Società/R.T.I., per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti della Società/ R.T.I. per qualsiasi causa.

Articolo 9 (Modifiche contrattuali)

Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società/ R.T.I., apportare delle modifiche o varianti, il Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte della Società/ R.T.I. – l'esecuzione di tali modifiche o varianti.

Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società/R.T.I. sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso *extra* corrispondente alle indicazioni fornite dai listini di mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;

b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all'approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 10 (Proprietà e diritti)

Le Parti convengono che i documenti di riscontro e rendicontazione che dovranno essere prodotti nell'ambito della Fornitura e del servizio diverranno di proprietà del Ministero contestualmente alla sottoscrizione del documento di consegna di cui al precedente art. 7 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.

Qualsiasi materiale fornito dal Ministero ai fini della presente fornitura è di proprietà esclusiva del Ministero e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese della Società/R.T.I., al Ministero medesimo.

La Società/R.T.I. assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. La Società/R.T.I. si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dal Ministero, se non per l'esecuzione della fornitura, fermo restando che, ove il Ministero riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 11

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modificazioni.

Il subappalto della fornitura di cui al presente contratto è ammesso ai sensi e nei modi previsti dall'art. 118 del d. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 12

(Garanzia e Manutenzione)

I sistemi, le risorse strumentali, le licenze d'uso del software di base, di utilità, di ambiente, di sviluppo e di produzione previsti nella fornitura di cui al presente contratto dovranno essere coperti da garanzia e assistenza tecnica per tutta la durata contrattuale a decorrere dalla data di inizio esecuzione del contratto. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, dovranno essere a totale carico della Società/R.T.I., senza altri oneri a carico dell'Amministrazione, oltre a quelli riconosciuti nell'ambito del servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia previsto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 13

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Società/R.T.I., ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall'articolo 113 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, costituisce un **deposito cauzionale, munito di autentica notarile, dell'importo di € _____**, mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ rilasciata da _____ senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società/ RTI dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta

sull'importo del prezzo da versare alla Società/R.T.I., fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società/ R.T.I. è tenuto in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria (certificati di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione come da articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società/ R.T.I., volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, la Società/R.T.I. si farà carico del costo e degli oneri connessi all'emissione della polizza fideiussoria.

Articolo 14 **(Trasparenza dei prezzi)**

La Società/R.T.I. espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società/ R.T.I. non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Società/ R.T.I., che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

(Pagamenti)

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità e previa trasmissione della fattura indirizzata alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal mese di maggio 2014, le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il codice univoco per la fatturazione elettronica è **TT1DH4**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della fattura, che comunque sarà emessa solo dopo la ricezione della fornitura da parte dell'Ente fruitore finale. A tale riguardo farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l'Amministrazione.

In ogni caso, qualora si verificano le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002, il predetto termine decorrerà dalla data di ricevimento delle merci, ovvero dalla data dell'accettazione o della verifica previste dalla legge e dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle merci alle previsioni contrattuali.

La Società/R.T.I. si obbliga a comunicare al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica medesima. Nello stesso termine la Società/R.T.I. provvede, altresì, a comunicare al cennato Ufficio, le eventuali modifiche relative alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

La Società/R.T.I. si impegna, altresì, una volta ottenuto il pagamento, a provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i propri fornitori con lo stesso giorno di valuta.

Articolo 16

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società/ R.T.I. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e successive modificazioni e 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui risulterà il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto medesimo.

Articolo 17

(Risoluzione di diritto e recesso dell'Amministrazione per sopravvenienza convenzione stipulata dalla Consip S.p.a.)

Il presente contratto è risolto di diritto, senza ulteriori azioni di rivalsa nei confronti della Società/ R.T.I., nel caso di intervenuta disponibilità di apposita convenzione di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata dalla Consip S.p.a., la quale preveda, a beneficio dell'Amministrazione, condizioni di maggior vantaggio economico per l'approvvigionamento dei beni e servizi oggetto del contratto medesimo.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 è fatta salva la possibilità per la Società/ R.T.I. di adeguare i prezzi ai corrispettivi di maggior vantaggio economico e previsti dalla convenzione resasi disponibile.

L'Amministrazione – previa formale comunicazione alla Società/ R.T.I. con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite – ha facoltà di recedere dal presente contratto, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente dalla Consip S.p.a. siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto medesimo e sempreché la Società/ R.T.I. non acconsenta a modificare le condizioni economiche ai fini del rispetto di tali parametri.

Articolo 18

(Penali)

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 4.8 del Capitolato, il Ministero applicherà una penale prevista al paragrafo 4.8 del citato capitolato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penalità è stabilita dal Capitolato Tecnico.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili alla Società/R.T.I. dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti della Società/R.T.I. stessa.

L'importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dalla Società/R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso la Società/R.T.I. si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell'intero importo dell'ordine.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno della Società/R.T.I. contraente e all'incameramento del deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 19

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

La Società/R.T.I. assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Società/R.T.I., a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario, e che eventuali minori prezzi applicati agli stessi beni e servizi fino ad avvenuto collaudo favorevole e ad avvenuta dichiarazione di regolare esecuzione, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche a quelli oggetto del presente contratto.

Articolo 20

(Obblighi nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)

La Società/ R.T.I. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni e servizi oggetto del presente contratto.

I suddetti obblighi vincolano la Società/R.T.I. anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre la Società/ R.T.I. si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione alla Società/R.T.I. delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione la Società/ R.T.I. non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo della Società/R.T.I. di adempiere alle proprie prestazioni e la Società/R.T.I. non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società/ R.T.I. stessa.

La Società/ R.T.I. manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Articolo 21

(Obblighi della società/ R.T.I. in materia di tutela della riservatezza)

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'Amministrazione, venuti a conoscenza del personale della Società/R.T.I. in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte della Società/ R.T.I da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

La Società/ R.T.I. è responsabile dell'esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In caso di inosservanza degli impegni assunti dalla Società/ R.T.I. di cui ai sopracitati commi del presente articolo, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

La Società/R.T.I. si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni in materia di riservatezza.

La Società/R.T.I. presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 22

(Clausola risolutiva espressa)

Il Ministero ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata ovvero mediante P.E.C. senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
- b) stato di inosservanza della Società/ R.T.I. riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) sospensione della fornitura da parte della Società/R.T.I. senza giustificato motivo;
- f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell'art. 38 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

j) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno della Società/R.T.I..

L'affidamento a terzi verrà comunicato alla Società/R.T.I. inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. Alla Società/R.T.I. inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Ministero rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società/R.T.I., senza pregiudizio dei diritti del Ministero sui beni della Società/R.T.I..

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società/R.T.I. inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società/ R.T.I. dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 23

(Tutela dei dati personali)

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte del Ministero nel rispetto di quanto previsto dalla Legge

31 dicembre 1996 n. 675, così come modificata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Resta inteso che competono alla Società/R.T.I. i diritti di cui all'art. 13 della succitata Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 24

(Divieto di cessione del credito)

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, **nel caso di finanziamento comunitario**, non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1260, comma 2 del codice civile. I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all'Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 25

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

La Società/RTI. si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 26

(Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento della Società/ R.T.I., anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 27

(Recesso dell'Amministrazione e dell'esecutore del contratto)

Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'Oneri di cui all'articolo 2 del presente contratto, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

Nel caso che la Ditta presenti istanza di recesso dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 302, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, si applica l'articolo 305 del Regolamento medesimo.

Articolo 28

(Controversie contrattuali)

L'autorità giurisdizionale competente per eventuali controversie è il TAR del Lazio. E' esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 29

(Documento Unico per i Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione, in applicazione dell'art. 26, co. 3 *bis*, del D.lgs. n. 81/2008 è esonerata dall'obbligo della redazione del Documento Unico per i Rischi da Interferenze in quanto l'oggetto dell'appalto è configurabile come semplice attività di prestazione di carattere intellettuale. Resta comunque l'obbligo, in capo al datore di lavoro-committente, di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Articolo 30

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale della Società/ R.T.I. o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.

Articolo 31

(Risoluzione in caso di esito negativo delle informazioni antimafia)

Il contratto è condizionato in via risolutiva da quanto risultante dalle informazioni antimafia prefettizie; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 32

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Articolo 33

(Oneri contrattuali e fiscali)

Sono a carico della Società/R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 le spese di copia e stampa, per le quali la Società/R.T.I. è tenuta a versare la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e le spese per imposta di registro e imposta di bollo da versare con modello F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

Il versamento della somma di cui al presente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni

solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da ___ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite *scanner*, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 1 - Oggetto del contratto
- articolo 4 - Esecutività del contratto e Direttore dell'esecuzione
- articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio
- articolo 7 - Collaudo, consegna e termini di adempimento
- articolo 8 - Scioperi e cause di forza maggiore
- articolo 9 - Modifiche e varianti tecniche
- articolo 12 - Garanzia e manutenzione
- articolo 13 - Deposito cauzionale
- articolo 15 - Pagamenti
- articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- articolo 18 - Penali
- articolo 19 - Clausola dell'Amministrazione più favorita

- articolo 20 - Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale
- articolo 21 - Obblighi del R.T.I in materia di tutela della riservatezza
- articolo 22 - Clausola risolutiva espressa
- articolo 24 - Divieto di cessione del credito
- articolo 26 - Risoluzione del contratto
- articolo 27 - Recesso dell'Amministrazione e dell'esecutore del contratto
- articolo 28 - Controversie contrattuali
- articolo 30 - Risoluzione in caso di condanna penale
- articolo 31 - Risoluzione in caso di esito negativo delle informazioni antimafia